

## REGOLAMENTO (CE) N. 330/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 27/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 19

febbraio 1997 per le nocciole sgusciate; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 19 febbraio 1997 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 19 febbraio 1997 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 27/97, sono rilasciati nei limiti della percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste figurante nell'allegato del presente regolamento.

Per i suddetti prodotti sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 19 febbraio 1997 al 6 marzo 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 11.